Roma, 25/09/2026
Prot. 2026-U-DIMM-448
All.2

A tutte le Strutture

Oggetto: **Proroga della protezione temporanea fino al 4 marzo 2028 e nuovi requisiti relativi agli obblighi militari - Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 e circolare Ministero dell'interno n. 61981 del 7 agosto 2026**

Care compagne, cari compagni,

il Ministero dell'interno, con la circolare 61981 del 07 agosto 2026, informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 4 agosto 2026, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio dell'Unione Europea del 30 luglio 2026, con la quale è stata prevista **la proroga della protezione temporanea fino al 4 marzo 2028** a favore delle categorie di sfollati previste nella decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

La Decisione 2026/1912 **si applica a decorrere dal 5 marzo 2027**, ad eccezione dell'articolo 2 - di cui si dirà di seguito - che trova attuazione dal 31 luglio 2026.

È necessario evidenziare che è stata introdotta una limitazione di non poco conto. L'articolo 2 della Decisione ha previsto infatti, che, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze di difesa dell'Ucraina e degli obblighi militari previsti dal suo ordinamento giuridico, **la protezione temporanea sia riconosciuta soltanto ai nuovi richiedenti che sono in regola con tali obblighi,** previa presentazione della relativa prova.

Tale disposizione:

- si applica a tutte le nuove richieste di protezione temporanea presentate **a decorrere dal 31 luglio 2026**;
- **non si applica alle persone che godono della protezione temporanea in uno Stato membro al 30 luglio 2026 e che mantengono continuativamente tale status nello Stato membro in questione,** dopo tale data;
- **si applica a coloro che**, pur avendo beneficiato in precedenza della protezione temporanea, **siano rientrati in Ucraina per lunghi periodi** (comportando la revoca del permesso di soggiorno) **e decidano di tornare nell'UE per richiedere nuovamente lo status**. In tali casi, per ottenere il titolo di soggiorno, dovranno dimostrare di essere in regola con gli obblighi di leva.

Rispetto agli obblighi militari, coloro che presentano la domanda per il riconoscimento della protezione temporanea **a partire dal 31 luglio 2026**, dovranno:

- **dimostrare di essere stati autorizzati a lasciare legalmente l'Ucraina**: gli uffici preposti dovranno controllare la presenza sul passaporto di un timbro di uscita apposto dalle autorità ucraine. **Il timbro è considerato prova sufficiente dell'autorizzazione alla partenza legale in riferimento agli obblighi militari**. La circolare specifica che **il timbro deve essere apposto non oltre 90 giorni prima della**

richiesta di protezione, salvo che l'interessato non provi che il motivo del ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali;

- **in mancanza di timbro o passaporto**, presentare un documento ufficiale, in formato cartaceo o elettronico, che confermi l'esenzione dagli obblighi militari o il loro assolvimento. È fortemente raccomandato che tale documentazione sia accompagnata dalla traduzione giurata in lingua italiana o inglese. Tra gli esempi citati dalla circolare figura l'applicazione "*Reserv+*", (si vede l'allegato della circolare) che deve contenere i dati anagrafici, la categoria di registrazione e la base dell'eventuale esclusione dagli obblighi militari o il loro assolvimento.

La circolare specifica, inoltre, che **qualora risulti evidente che il richiedente abbia già ottenuto un permesso di soggiorno per protezione temporanea in un altro Stato membro, l'istanza presentata in Italia può essere respinta**, non sussistendo alcun obbligo per il secondo Stato membro di rilasciare un nuovo titolo di soggiorno. **Il principio deriva dal fatto che una persona può beneficiare dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta.**

Nel caso in cui gli interessati si dovessero spostare da un altro Stato membro verso l'Italia per richiedere la protezione (ad esempio perché non ancora ottenuta o perché intendono stabilirsi in Italia rinunciando allo status nello Stato precedente), sono comunque tenuti a fornire la prova della partenza legale dall'Ucraina in relazione agli obblighi militari, secondo le modalità previste per i nuovi arrivi.

Inoltre, facciamo presente che i commi 395 e 396 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) hanno previsto la possibilità di convertire, a richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno da protezione temporanea a motivi di lavoro.

Fraterni saluti,

p. Cgil Nazionale – Politiche Immigrazione
Clemente Elia

p. Inca Nazionale - Dip. Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio